



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 8/21

Dec. n. 11/21

Il giorno 26 maggio 2021 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

GAVAZZI Ivo, nato a Cairate (VA) il 29.09.1954 e residente in *omissis*, tesserato 2021 con il M.C. "SMORBI GROUP" (del quale è CONSIGLIERE) con tessera n. 21003524;

incolpato di:

«violazione dell'art. 8 del RdG, e ciò in quanto, con commento pubblicato sul gruppo pubblico Facebook "Motociclisti L'originale" (composto da ben 4835 membri), ledeva gravemente la dignità, il decoro ed il prestigio della Federazione Motociclistica Italiana, ed in particolare del Presidente federale. Infatti, a corredo di un post visibile a chiunque, pubblicato il 25 marzo u.s, da Franco Bonazzi ed avente il seguente tenore **"...ragazzi iniziamo a promuovere una contestazione che faccia parlare... perché i ciclisti possono andare ovunque e i motociclisti no ???!!!"** replicando al commento di un altro membro: **"perché siamo un paese di pagliacci"** pubblicava la seguente frase: **"Iniziando dal presidente FMI".»**

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 9 aprile 2021, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di GAVAZZI Ivo al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 12.04.2021, a mezzo del quale veniva disposta la citazione del predetto all'udienza del 26 maggio 2021, con notifica al deferito regolarmente effettuata a mezzo pec.

All'udienza del 26 maggio 2021, assente il deferito, il Presidente del Tribunale Federale dichiarava l'apertura del dibattimento: in sede di discussione finale il Procuratore federale formulava le proprie conclusioni chiedendo applicarsi, ai sensi dell'art. 21 lett. h, la sanzione di mesi 4 (quattro) di ritiro della tessera, a decorrere dalla data della pronuncia.

Il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

Motivazione

La responsabilità del deferito appare evidente a disamina delle evidenze

acquisite in sede di udienza dibattimentale.

Rilevasi come la pubblicazione dell'espressione offensiva riportata in rubrica, sia avvenuta nel contesto di una pagina facebook accessibile oltreché ai numerosi iscritti, anche agli utenti esterni del web, con effetti di propalazione amplificati.

Non rileva a discarico, che il commento riconducibile al GAVAZZI sia stato postato in correlazione all'affermazione pubblicata da altro membro del gruppo, essendo stata l'altrui asserzione "*perché siamo un paese di pagliacci*" rilanciata dal deferito e accostata mediante spregiudicata attribuzione semantica, "*in primis*" all'operato del Presidente della FMI in carica.

Tanto risulta offensivo per un verso di dignità e decoro personale del destinatario dell'epiteto, per l'altro, appalesandosi tale condotta come lesiva rispetto al prestigio e alla reputazione degli organi della federazione sportiva di appartenenza, qualificandosi quanto postato come espressione di inutile dilleggio del tutto avulsa dal perimetro ogni ammissibile esercizio del diritto di critica sportiva.

Non sfugge a questo Tribunale, come la contestata violazione all'art. 8 RdG assuma connotati di gravità commisurabili alla riconducibilità e alla sconvenienza dell'accostamento dell'espressione "*pagliaccio*" ad un soggetto specifico rivestito di posizione apicale, elevato a bersaglio di gratuite espressioni di discredito e dilleggio nella qualità di Presidente della Federazione in carica.

Ciò per cui, non potranno essere concesse le attenuanti generiche ex art. 45 comma 2 RdG, attesa anche la mancanza di postume scuse, mai pervenute, o quanto meno di manifestazioni di respiscenza del tesserato.

Sulla scorta delle osservazioni che precedono, e in conformità alle richieste del Procuratore Federale, andrà applicata la misura del ritiro della tessera ex art. 29 RdG per la durata di mesi 4 (quattro), durata che appare congrua e proporzionata rispetto alla natura dell'illecito contestato.

P.Q.M.


Il Tribunale Federale, letti gli artt. 8, 29 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara:

GAVAZZI Ivo, nato a Cairate (VA) il 29.09.1954 e residente in *omissis*, tesserato 2021 con il M.C. "SMORBI GROUP" (del quale è CONSIGLIERE) con tessera n. 21003524;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera per mesi 4 (quattro). Fine sanzione 26 settembre 2021.

Depositata il 4 giugno 2021

Avv. Claudio Fiorentino
Giudice estensore


Avv. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.


Il presente provvedimento sia comunicato a:

Gavazzi Ivo
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
Gruppo Ufficiali Esecutivi;
Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Tesseramento;

Co. re. Piemonte;

Motoclub di appartenenza del medesimo;

Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.